



# Diritto & Fisco



Via libera dal consiglio dei ministri al 1° decreto legislativo correttivo della riforma fiscale

## Concordato, neo forfettari out Aumentano le cause di esclusione. Riscritti gli acconti

DI CRISTINA BARTELLI

**C**oncordato preventivo biennale, aumentano le cause di esclusione e si riscrivono gli acconti. Il consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legislativo di fine tuning, di ritocchi, come ripete il viceministro Maurizio Leo supervisore della riforma fiscale, alla disciplina del concordato preventivo, del calendario fiscale e dell'adempimento collaborativo. Il testo approvato conferma le anticipazioni sui contenuti considerato che c'era stato un passaggio informale nella precedente riunione del 12 giugno 2024. Il decreto legislativo però ora dovrà affrontare il passaggio in parlamento per i prescritti pareri e dunque le proroghe e gli slittamenti dei termini approvati, due su tutti il rilascio del software per i forfettari il 15 luglio e l'adesione al concordato il 31 ottobre al momento non sono formalmente operative.

Tornando alle cause di esclusione, si ricorda che il decreto ripermetra le cause per cui si decade dal concordato preventivo. In parti-

colare, l'accesso a tale misura è inibito ai contribuenti che con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta di concordato hanno conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni; ai contribuenti che hanno aderito, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfettario, in tal modo eliminando la possibilità che un soggetto aderisca alla proposta di concordato definita per una tipologia di contribuente diversa da quella a cui appartiene realmente il soggetto; per le società e gli enti che, nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, risultino interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero le società di persone e le associazioni che risultino interessate da modifiche della compagine sociale. Sono poi determinate meglio le compo-

nenti di calcolo per la determinazione dei redditi di impresa ai fini del calcolo del concordato.

**Modalità di versamento degli acconti riscritti.** La disposizione semplifica la metodologia di calcolo degli acconti con metodo storico, imposta del periodo precedente, prevedendo che, per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato, l'acconto delle imposte sui redditi è maggiorato di un importo pari a una percentuale (15 per cento) della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta precedente, rettificato; analogamente, l'acconto IRAP è maggiorato di un importo pari al (3 per cento) della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo d'imposta precedente, rettificato.

In tali eventualità, la maggiorazione degli acconti è versata integralmente entro il termine per il pagamento della seconda rata degli acconti medesimi.

© Riproduzione riservata

### Adozione testi unici, proroga al 31/12/2025

Proroga fino a tutto il 2025 per l'adozione dei testi unici della riforma fiscale. Con un disegno di legge approvato ieri in consiglio dei ministri il governo concede più tempo alla messa a punto dei 9 testi sulle maggiori imposte.

I testi sono in fase di redazione, i primi tre pronti alle ultime limature anche del ministero della giustizia sono quello dei tributi minori, e giustizia tributaria, dopo essere stati posti in consultazione per due mesi dal 13 marzo al 13 maggio.

I testi unici individuati in attuazione dell'articolo 21 della legge 111/2023 sono stati nove: Imposte sui redditi; Iva; Imposta di registro e altri tributi indiretti; Tributi erariali minori; Adempimenti e accertamento; Sanzioni tributarie amministrative e penali; Giustizia tributaria; Versamenti e riscossione; Agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori.

Nella relazione di accompagnamento al ddl il governo ri-

conosce che «Considerando che, a meno di un anno dall'entrata in vigore della legge delega per la riforma fiscale, è in fase di avanzata realizzazione la procedura di adozione di numerosi decreti di attuazione della riforma fiscale, si ritiene necessario che l'emanazione dei testi unici, prevista dall'articolo 21 della legge delega n. 111 del 2023, tenga conto anche delle nuove disposizioni in fase di costante introduzione per effetto dei decreti legislativi in corso di adozione, onde assicurare l'organicità e la completezza del quadro normativo dei diversi settori di intervento.

In particolare, con la modifica in esame si intende prorogare al 31 dicembre 2025 il termine entro cui possono essere adottati i decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante la redazione dei testi unici»

© Riproduzione riservata

### Voluntary disclosure domestica: no sanzioni se ammetti violazione

DI CRISTINA BARTELLI

Arriva la voluntary disclosure per le imprese che aderiscono all'adempimento collaborativo. Il viceministro dell'economia Maurizio Leo spiega, al termine del consiglio dei ministri che ha approvato il decreto correttivo su alcune norme della riforma fiscale, che non ci saranno «sanzioni per le imprese che ammettono, in via preliminare, eventuali violazioni con il fisco. Resta inteso», ribadisce Leo, «che, nei casi di frode, non ci sarà nessuno sconto sulle somme dovute allo Stato». Il primo decreto correttivo, dunque ne arriveranno altri, approvato ieri introduce ulteriori modifiche all'adempimento collaborativo, intervenendo anche sul Concordato Preventivo Biennale e rivedendo il calendario degli adempimenti fiscali (dichiarazioni e versamenti), «con l'obiettivo» osserva Leo, «di migliorare ulteriormente il rapporto di fiducia tra amministrazioni

finanziaria e contribuente». «Altre modifiche», spiega Leo, «riguardano gli adempimenti e i versamenti, con una ridefinizione dei termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali e dei relativi versamenti, con un ulteriore potenziamento della precompilata e del cassetto fiscale». Aprendo il capitolo redditometro e relativamente all'emendamento presentato in Senato dal Presidente dei Senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, Leo precisa che «in realtà già lo scorso mese abbiamo ampiamente chiarito che il cosiddetto "redditometro" non esiste più. Al suo posto è stato introdotto il nuovo accertamento sintetico 2.0, uno strumento che andrà a contrastare i grandi evasori in maniera "chirurgica" colpendo chi si nasconde dal fisco. Chiaramente, come già concordato con il Presidente Giorgia Meloni e con le forze di maggioranza, il provvedimento sarà migliorato in sede d'esame parlamentare del decreto correttivo con il contributo di tutti, così come abbiamo sempre fatto, all'insegna del dialogo e della collaborazione». Il redditometro, dunque, come l'araba fenice risorgerà dalle sue ceneri che, come ha ricordato Leo, sono il decreto sospeso pronto a essere riscritto evidenziando una maggiore concentrazione dell'accertamento sintetico verso le grandi evasioni. Occhi puntati dunque ai lavori parlamentari. Ildgs correttivo che comunque dovrà traghettare presso le commissioni parlamentari per ottenere i pareri prescritti. In 30 giorni.

**Reazioni.** Misure «prezzabili» su cooperative compliance, concordato preventivo biennale e adempimenti fi-



Maurizio Leo

scali, anche se «il nostro auspicio è che ulteriori modifiche migliorative possano giungere nel percorso di esame del provvedimento in Parlamento». È il commento del presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, all'approvazione in Consiglio dei ministri del decreto correttivo fiscale. «Anche in materia di razionalizzazione degli adempimenti, spiega Salvatore Regalbuto, consigliere alla fiscalità, «sono state accolte molte delle proposte del Consiglio Nazionale, fra le quali la messa a regime al 31 ottobre del termine di presentazione delle dichiarazioni».

© Riproduzione riservata